



Consiglio regionale della Calabria

***DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI
ELEVATA QUALIFICAZIONE***



Disciplinare per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione

Sommario

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Area delle elevate qualificazioni	3
Art. 3 Individuazione e contenuto delle posizioni di EQ.....	3
Art. 4 Fasce di graduazione delle posizioni di EQ.....	4
Art. 5 Requisiti per il conferimento degli incarichi di EQ.....	4
Art. 6 Incarichi di EQ conferiti ad interim.....	6
Art. 7 Limiti al conferimento degli incarichi di EQ.....	7
Art. 8 Procedure per il conferimento degli incarichi di EQ.....	7
Art. 9 Attribuzione degli incarichi di EQ.....	8
Art. 10 Durata dell'incarico di EQ.....	8
Art. 11 Revoca dell'incarico di EQ.....	8
Art. 12 Decadenza dall'incarico per trasferimento ad altra struttura o riorganizzazione	9
Art. 13 Retribuzione degli incarichi di EQ	9
Art. 14 Valutazione dei risultati.....	10
Art. 15 Sostituzione del titolare di incarico di EQ.....	10
Art. 16 Disposizione di rinvio.....	11
ALLEGATO A	11
ALLEGATO B	12

Art. 1
(Oggetto)

1. Le seguenti disposizioni disciplinano l'istituzione, l'individuazione e l'attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), nonché la loro graduazione e valutazione, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, nel rispetto delle disposizioni di legge e nei limiti delle risorse previste nel bilancio dell'Ente.
2. Si rinvia, per quanto non previsto dal presente disciplinare, alle disposizioni del CCNL vigente.
3. La disciplina di cui al presente atto costituisce esercizio di poteri datoriali di natura privatistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 2
(Area delle Elevate Qualificazioni)

1. Il Consiglio regionale, sulla base delle proprie esigenze organizzative, istituisce posizioni di lavoro di elevata responsabilità, con elevata autonomia decisionale, ciascuna delle quali costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ. Tali posizioni di lavoro richiedono assunzione diretta di responsabilità amministrativa e di risultato e si distinguono nelle due tipologie di cui all'articolo 16, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021:
 - a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 3
(Individuazione e contenuto delle posizioni di EQ)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il numero complessivo delle posizioni degli incarichi di Elevata Qualificazione, tenuto conto:
 - a) dell'intero assetto organizzativo della struttura burocratica del Consiglio regionale;
 - b) della complessità delle singole unità organizzative;

- c) del grado di responsabilità da assumere e del livello delle relazioni con soggetti esterni e/o interni;
 - d) dei programmi da realizzare.
2. Il Direttore generale definisce, con propria determinazione, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente:
- a) il contenuto di ciascun incarico di EQ, sentiti i Dirigenti, ciascuno per le posizioni di EQ incardinate nei rispettivi Settori e/o Aree;
 - b) la graduazione di ciascun incarico di EQ.

Art. 4

(Fasce di graduazione delle posizioni di EQ)

1. Le posizioni di EQ di cui all'articolo 2, in ragione della diversa tipologia di funzioni e responsabilità che vi ineriscono, sono graduate applicando i seguenti criteri metodologici:
- a) complessità;
 - b) competenza professionale;
 - c) strategicità.
2. Le risultanze dell'operazione di cui al comma 1 sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, da riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021. Tali valori variano da un importo minimo di 5.000,00 euro a un massimo di 18.000,00 euro annui lordi per tredici mensilità, così ripartiti:
- fino a 50 punti: € 5.000,00
 - da punti 51 a punti 60: € 8.000
 - da punti 61 a punti 75: € 10.500,00
 - da punti 76 a punti 90: € 13.000,00
 - da punti 91 a punti 95: € 16.000,00
 - da punti 96 a punti 100: € 18.000
3. I criteri di cui al comma 2 vengono stimati secondo lo schema di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Art. 5

(Requisiti per il conferimento degli incarichi di EQ)

1. Il conferimento degli incarichi di EQ è ancorato alla sussistenza di requisiti oggettivi e soggettivi.

2. I requisiti oggettivi attengono alle funzioni da realizzare e alle attività da svolgere, richiedono una valutazione della natura e delle caratteristiche delle attività da realizzare e sono specificati per ciascuna posizione di EQ.
3. Costituiscono criteri oggettivi per il conferimento degli incarichi di EQ di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021:
- a) il contenuto pluridisciplinare degli incarichi;
 - b) la complessità del contesto di riferimento, caratterizzato da elevati livelli di variabilità che determinano situazioni non prevedibili, nonché la gestione frequente di emergenze e criticità che richiedono competenze tecniche specifiche particolarmente qualificate.
4. Costituiscono requisiti soggettivi per il conferimento degli incarichi di EQ con contenuti di alta professionalità di cui all'articolo 16, comma 2, lettera. b), del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021, connessi ai titoli di studio posseduti, alle attitudini, alla capacità professionale e all'esperienza acquisita:
- a) essere dipendente di ruolo del Consiglio regionale a tempo indeterminato da almeno tre anni;
 - b) essere inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'EQ (già categoria D) e possedere un'anzianità di servizio nella medesima Area non inferiore a tre anni;
 - c) possedere titoli culturali e requisiti professionali richiesti in relazione alla tipologia e alla complessità delle funzioni da assegnare e alla natura degli obiettivi da conseguire, previsti dall'articolo 16, comma 2, lettera b), nonché un'elevata esperienza professionale acquisita presso il Consiglio regionale o presso altre amministrazioni, valutati secondo le modalità indicate all'allegato B del presente disciplinare e secondo quanto desumibile dal curriculum vitae;
 - d) non trovarsi in taluna delle condizioni ostative previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le aree e i procedimenti a elevato rischio corruzione, salvo eventuali deroghe;
 - e) non essere stati dichiarati responsabili dalla Corte dei conti nei procedimenti di responsabilità amministrativa/contabile, con provvedimento definitivo;
 - f) essere stato valutato attraverso il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* almeno una volta nell'ultimo triennio, avendo riportato una valutazione media individuale non inferiore a 75.
5. Costituiscono criteri oggettivi per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021:
- a) la rilevanza strategica delle funzioni assegnate correlate alle competenze istituzionali della struttura di riferimento;

b) complessità delle funzioni assegnate.

6. Costituiscono requisiti soggettivi necessari al conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a):

- a) essere dipendente di ruolo del Consiglio regionale a tempo indeterminato da almeno tre anni;
- b) essere inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'EQ e possedere un'anzianità di servizio nella medesima Area (già categoria D) non inferiore a tre anni;
- c) possedere titoli culturali e requisiti professionali richiesti in relazione alla tipologia ed alla complessità delle funzioni da assegnare e alla natura degli obiettivi da conseguire previsti dall'articolo 16, comma 2, lett. a), valutati secondo le modalità indicate all'allegato B del presente disciplinare e secondo quanto desumibile dal curriculum vitae;
- d) non trovarsi in taluna delle condizioni ostative previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le aree e i procedimenti ad elevato rischio corruzione, salvo eventuali deroghe;
- e) non essere stati dichiarati responsabili dalla Corte dei conti nei procedimenti di responsabilità amministrativa/contabile con provvedimento definitivo;
- f) essere stato valutato attraverso il Sistema di misurazione e valutazione della performance almeno una volta nell'ultimo triennio, avendo riportato una valutazione media individuale non inferiore a 75.

7. I requisiti soggettivi dichiarati dai candidati per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 6 possono essere verificati anche dalla documentazione acquisita ai fascicoli personali, opportunamente aggiornati.

8. L'Amministrazione si riserva di verificare le esperienze professionali e gli altri titoli dichiarati dai candidati alle posizioni di EQ di cui ai commi 4 e 6 anche rivolgendosi direttamente agli Enti presso i quali gli stessi sono stati acquisiti.

Art. 6 **(Incarichi di EQ conferiti ad interim)**

1. Nell'ipotesi di conferimento a un dipendente, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione di EQ, per la durata dello stesso, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito al dipendente un ulteriore importo nella misura massima del 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto dell'interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'Ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di *performance* individuale.

Art. 7
(Limiti al conferimento degli incarichi di EQ)

1. Gli incarichi di EQ non possono essere conferiti a dipendenti di altre Amministrazioni in posizione di comando presso il Consiglio regionale della Calabria.

Art. 8
(Procedure per il conferimento degli incarichi di EQ)

1. Per il conferimento degli incarichi di EQ, il Direttore Generale approva, con propria determinazione, un avviso di selezione da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente per almeno cinque giorni lavorativi.

2. Nell'avviso sono indicati:

- a) la ripartizione delle posizioni di EQ all'interno della struttura burocratica dell'Ente;
- b) i contenuti professionali specifici e le attività peculiari alla posizione da conferire;
- c) il peso attribuito alla posizione e il suo valore economico annuo;
- d) i requisiti professionali specifici necessari per l'accesso;
- e) i termini per la presentazione delle domande;
- f) quant'altro venga ritenuto necessario.

3. Le candidature devono essere presentate a pena di esclusione unitamente al *curriculum vitae*, debitamente sottoscritto, nel quale sono evidenziati i titoli culturali posseduti e i requisiti professionali attinenti all'incarico di EQ da conferire nonché ad una "Scheda obiettivi" per ciascun incarico di EQ per il quale si intende concorrere, costituita da massimo 30 righe, descrittiva delle modalità con cui si intende svolgere l'incarico. Alla suddetta scheda non sarà attribuito alcun punteggio, ma la stessa costituirà elemento di valutazione del candidato per il conferimento dell'incarico;

4. Ai fini del conferimento degli incarichi il candidato indica, in ordine di preferenza, quelli cui intende concorrere, nel numero massimo di 3 (tre) incarichi di EQ per ognuno dei 5 (cinque) ambiti organizzativi indicati nell'avviso di selezione.

5. Tutti i titoli indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione della domanda.

6. L'Amministrazione si riserva di verificare le esperienze professionali e gli altri titoli dichiarati dai candidati anche rivolgendosi direttamente agli Enti presso i quali sono stati acquisiti.

Art. 9
(Attribuzione degli incarichi di EQ)

1. Al Dirigente indicato nell'avviso quale responsabile del procedimento, compete:
 - a) l'accertamento del rispetto dei termini e della conformità delle domande pervenute alle previsioni dell'avviso;
 - b) la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la partecipazione;
 - c) l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli culturali e alle esperienze professionali, secondo l'allegato B del presente disciplinare.
2. All'esito delle attività istruttorie di cui al comma 1, sono considerati idonei i candidati che hanno riportato il punteggio minimo di 25 punti. Vengono, quindi, redatti appositi elenchi per ciascuna posizione di EQ, nei quali sono inseriti i nominativi degli idonei per quella posizione. Gli elenchi dei candidati idonei, con allegata documentazione, sono trasmessi ai dirigenti indicati nell'Avviso di cui all'articolo 8 che, all'esito della valutazione complessiva dei titoli culturali e professionali e della competenza tecnica e specialistica posseduta, rilevabile anche dal curriculum nonché dalla scheda obiettivi, provvedono al conferimento dell'incarico con propria determinazione motivata.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico devono essere individuati e attribuiti gli obiettivi specifici per il conseguimento dei quali lo stesso viene conferito.
4. In caso di conferimento di incarico presso una struttura diversa da quella di appartenenza, il dipendente è trasferito di diritto alla struttura nella quale è incardinata la posizione di EQ oggetto dell'incarico.

Art. 10
(Durata dell'incarico di EQ)

1. Gli incarichi di EQ sono conferiti dai dirigenti di riferimento, con atto scritto e motivato, per un periodo massimo non superiore a 3 anni e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. L'incarico è regolato da apposito contratto di diritto privato a tempo determinato, che fissa obiettivi e trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, ivi compresa la relativa indennità di risultato.

Art. 11
(Revoca dell'incarico di EQ)

1. L'incarico di EQ può essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato, dal dirigente che lo ha conferito, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione

negativa della performance individuale, nonché nelle ulteriori e specifiche ipotesi previste dalle leggi e dai CCNL.

2. A far data dall'adozione del provvedimento di revoca, il dipendente perde la retribuzione di posizione e di risultato.

3. Il dirigente, prima di adottare il provvedimento di revoca dell'incarico conferito, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

(Art. 12)

Decadenza dall'incarico per trasferimento ad altra struttura o riorganizzazione

1. Gli incarichi di EQ sono collegati alla struttura presso cui sono istituiti. I dipendenti titolari dei medesimi decadono automaticamente dall'incarico nei casi di trasferimento ad altra struttura.

2. I dipendenti titolari di incarico di EQ decadono automaticamente nei casi in cui vengano meno le competenze e gli obiettivi assegnati alla posizione ricoperta, a causa di sopravvenuti mutamenti organizzativi. Nella fattispecie di trasferimento delle competenze conseguente a processi di riorganizzazione, l'incarico deve essere confermato con atto di organizzazione dell'organo competente.

Art. 13

(Retribuzione degli incarichi di EQ)

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione di EQ è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del CCNL Funzioni locali 2019-2021. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che l'Ente ha destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni di EQ istituite, secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, del CCNL Funzioni locali 2016-2018, per come richiamato dall'articolo 79 del CCNL Funzioni locali 2019-2021, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni continuano a essere corrisposte a carico del bilancio dell'Ente.

2. Gli importi della retribuzione di posizione del personale titolare di posizione di EQ sono determinati sulla base della graduazione effettuata in applicazione di quanto previsto all'articolo 4 del presente disciplinare.

3. L'Ente definisce i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni di EQ previste dal proprio ordinamento.

4. La retribuzione di risultato di cui al comma 3 è corrisposta, a seguito di valutazione annuale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il cui ammontare è fissato nel rispetto delle disposizioni di legge e dei CCNL.

Art. 14 **(Valutazione dei risultati)**

1. La retribuzione di risultato di cui all'articolo 13 è conferita, in funzione del punteggio attribuito, sulla base di una valutazione positiva della prestazione lavorativa svolta e degli obiettivi e dei risultati conseguiti nell'anno di riferimento, accertati secondo quanto previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente.

Art. 15 **(Sostituzione del titolare di incarico di EQ)**

1. In caso di aspettativa per un periodo di tempo superiore a sessanta giorni o di assenza per malattia per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, con esclusione dei casi di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), il titolare di incarico di EQ è sospeso dallo stesso e può essere provvisoriamente sostituito, con determinazione del dirigente di riferimento, con altro dipendente inserito nel corrispondente elenco di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

2. È fatta salva la facoltà di conservare l'incarico in capo al titolare assente per gravi e comprovate ragioni qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

3. Al titolare di posizione di Elevata Qualificazione provvisoriamente sostituito non è corrisposta la retribuzione di posizione per tutta la durata della sostituzione. La stessa è corrisposta al suo sostituto. La retribuzione di risultato è corrisposta al titolare provvisoriamente sostituito e al sostituto, sulla base di quanto disposto dal presente disciplinare, in funzione del rispettivo contributo dato dagli stessi per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati.

Art. 16
(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle norme contenute nel D.lgs. n. 165/2001, alle normative statali vigenti nella materia di riferimento e ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

ALLEGATO A

**CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Fattori di valutazione per la pesatura delle posizioni di Elevata Qualificazione

A) COMPLESSITA'			
Grado di innovatività dei risultati prodotti	Media Punteggio 6	Rilevante Punteggio 10	Elevata Punteggio 15
Complessità dei problemi	Media Punteggio 6	Rilevante Punteggio 10	Elevata Punteggio 15
Variabilità del contesto di riferimento (normativo, tecnologico, organizzativo)	Media Punteggio 6	Rilevante Punteggio 10	Elevata Punteggio 15
Complessità interfunzionale	Media Punteggio 4	Rilevante Punteggio 7	Elevata Punteggio 10
Grado di autonomia	Media Punteggio 4	Rilevante Punteggio 7	Elevata Punteggio 10
B) COMPETENZA PROFESSIONALE			
Specializzazione richiesta	Media Punteggio 4	Rilevante Punteggio 7	Elevata Punteggio 10
Frequenza di aggiornamento in ambiti relativi al ruolo	Media Punteggio 4	Rilevante Punteggio 7	Elevata Punteggio 10
C) STRATEGICITÀ			
Strategicità	Media Punteggio 6	Rilevante Punteggio 10	Elevata Punteggio 15

ALLEGATO B

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE		
TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO MASSIMO 20	
Sotto fattori	Punteggio Massimo	
* Titoli di studio (Laurea, Master universitari di secondo livello o diplomi di specializzazione riconosciuti successivi alla laurea)	10	
* Abilitazione professionale o iscrizione ad Albi professionali	5	
* Corsi di formazione con valutazione finale e corsi di formazione obbligatoria e non, organizzati dal Consiglio regionale senza valutazione finale	5	
* I suddetti titoli culturali devono essere attinenti alla posizione di EQ da conferire		
ESPERIENZE PROFESSIONALI	PUNTEGGIO MASSIMO 40	
Sotto fattori	Punteggio Massimo	
Anzianità di servizio nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D) o equivalente (ad esclusione degli anni richiesti per la partecipazione al bando)	Punteggio attribuibile per anno fino a un massimo di 15 anni: punti 1 per anno	15
Responsabilità d'ufficio precedentemente svolta all'interno del Consiglio regionale o presso altre amministrazioni	Punteggio attribuibile per anno fino a un massimo di 10 anni: punti 1 per anno	10
L'aver ricoperto incarichi di posizione organizzativa o posizione organizzativa con contenuti di alta professionalità	Punteggio per ogni anno di incarico fino a un massimo di cinque anni: punti 2 per anno	10
L'aver ricoperto incarichi dirigenziali conferiti ex art. 19, comma 6, D.lgs. n. 165/2001	Punteggio per ogni anno di incarico fino a un massimo di cinque anni: punti 1 per anno	5